

BILANCIO

Il principio di rilevanza e i nuovi OIC

di Federica Furlani

Con il [comma 4 dell'articolo 2423 cod. civ.](#), introdotto dal D.Lgs. 139/2015, è stato dato riconoscimento normativo al **principio di rilevanza** stabilendo che “*Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione*”.

La **relazione illustrativa** al decreto ha precisato che ai fini della declinazione pratica del principio, compresa la descrizione delle possibili casistiche, occorrerà far riferimento agli **aggiornati principi contabili nazionali**, che sono stati pubblicati nella versione definitiva il 22 dicembre 2016.

Nell'attesa che venga revisionato anche il principio OIC 11 “***Bilancio d'esercizio, finalità e postulati***” in modo da inquadrare a livello più generale il principio di rilevanza (e anche quello della sostanza economica), nell'ambito della presentazione dei nuovi principi contabili OIC sono state individuate alcune fattispecie contenute nei nuovi **standards**.

OIC 13 “Rimanenze”.

Esempi di applicazione del principio generale di rilevanza con riguardo alla determinazione del costo delle rimanenze sono rappresentati da: “***l'utilizzo del metodo dei costi standard, del prezzo al dettaglio, oppure del valore costante delle materie prime, sussidiarie e di consumo***”.

Ai fini della determinazione del costo delle rimanenze, l'OIC 13 prevede tre diversi **metodi alternativi** al LIFO, FIFO e costo medio ponderato: il metodo dei costi *standard*, il metodo del prezzo al dettaglio e il metodo del valore costante.

Il nuovo OIC 13 chiarisce le condizioni di utilizzo e il legame esistente tra l'applicazione di questi metodi e il principio di rilevanza. In particolare:

1. per il metodo dei costi *standard* l'**irrilevanza** va riferita al costo effettivo di produzione, dopodiché il costo effettivo delle rimanenze è determinato con i metodi generali (LIFO, FIFO o costo medio ponderato);
2. per il metodo del prezzo al dettaglio l'**irrilevanza** deriva direttamente dal ricorrere di

circostanze ben individuate (grandi quantità di beni, rapido rigiro, margini di importo simile) al verificarsi delle quali non solo i metodi generali sarebbero di difficile e costosa applicazione, ma sarebbero anche inutili perché il metodo del prezzo al dettaglio definisce correttamente il costo effettivo delle rimanenze;

3. per il metodo del valore costante delle materie prime sussidiarie e di consumo l'**irrilevanza** rispetto ai metodi generali è insita perché tale metodo è consentito quando il costo d'acquisto è costante.

OIC 15 “**Crediti**”/OIC 19 “**Debiti**”.

Il principio prevede che il criterio del costo ammortizzato e della connessa attualizzazione può non essere applicato:

1. ai crediti/debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi o
2. nel caso di crediti/debiti con scadenza superiore ai 12 mesi quando i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di **scarso rilievo**.

La società che decide di far uso di queste semplificazioni deve darne **indicazione in nota integrativa**, illustrando le politiche contabili adottate.

OIC 20 “**Titoli di debito**”.

Il nuovo principio prevede che se una società tenuta all'applicazione del criterio del costo ammortizzato decide di non utilizzarlo per titoli di debito immobilizzati con costi di transazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza di **scarso rilievo**, o per i titoli non immobilizzati detenuti in portafoglio per un periodo inferiore ai 12 mesi, deve **illustrare in nota integrativa le politiche contabili adottate**.

OIC 16 “**Immobilizzazioni Materiali**”.

Esempi di declinazione pratica del principio di rilevanza da illustrare in nota integrativa, sono rappresentati:

- dall'**iscrizione in bilancio ad un valore costante delle attrezzature industriali e commerciali**, qualora siano costantemente rinnovate e complessivamente di **scarsa rilevanza** rispetto all'attivo di bilancio e quando non si hanno variazioni sensibili nell'entità, valore e composizione di tali immobilizzazioni materiali,

- dall'utilizzo, ai fini dell'ammortamento, della metà dell'aliquota normale per i cespiti acquistati nell'anno, se la quota d'ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespote è disponibile e pronto per l'uso.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

**L'APPROVAZIONE DEI NUOVI OIC E L'IMPATTO
SULLA REDAZIONE DEL BILANCIO 2016**

